

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3778-A/21 presentato da DONATA LENZI testo di venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

La Camera,  
premessi che:

come si evince dall'annuario del contribuente 2010, reperibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, nel capitolo 5 (detrazioni IRPEF per i familiari a carico), viene precisato che per essere considerato a carico e quindi fruire delle relative detrazioni di imposta, il familiare deve possedere un reddito annuo non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. In detto importo si deve considerare anche la rendita dell'abitazione principale;

il suddetto limite di reddito (lire 5.500.000) fu aggiornato per l'ultima volta nel 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 e da allora non si è più proceduto in tal senso, mentre negli anni ante 1995, il limite di reddito fu aggiornato periodicamente nel 1988 (legge n. 154 del 1988), nel 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1989, nel 1990 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, nel 1991 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 1991, nel 1992 con decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, nel 1993 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1993 e infine nel 1995 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già richiamato;

in base all'indice ISTAT, l'inflazione reale registrata nel periodo 1995-2009 corrisponde al 35,4 per cento ed è quindi opportuno aggiornare il limite di reddito previsto dal testo unico, per rendere tale importo coerente con la dinamica inflazionistica registrata dall'ISTAT;

ultimamente peraltro la legge finanziaria 2010 ha reintrodotto il lavoro accessorio (modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003) con lo specifico intento di promuovere opportunità di lavoro occasionale in modo particolare per le donne e gli studenti e, se si ritiene di considerare «emolumento accessorio» e «collaborazione occasionale» fino a 5.000 euro, bisogna con coerenza adeguare almeno l'importo massimo di reddito per essere considerati a carico. Inoltre un limite di reddito così basso, per rimanere a carico, penalizza oltremodo quegli studenti, nelle famiglie a basso reddito, che fruiscono di borse di studio, non essendo tutte esenti da Irpef,

impegna il Governo

a modificare, innalzandolo significativamente, il limite di reddito per essere considerato a carico, tenendo conto non solo dell'inflazione registrata dall'Istat, dal 1995 all'anno 2009, ma anche per garantire il diritto allo studio, non essendo tutte le borse di studio esenti da Irpef.

9/3778-A/21.Lenzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, De Pasquale, Vaccaro.